



12:07 17 OTT 2017

A01000 3555
Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

CL 2.18.1/1783/14/x

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n° 1783

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno
(Non più di una per Consigliere – Non più di tre per Gruppo)

OGGETTO: *adempimenti vaccinali e frequenza scolastica - Circolari MIUR e Regione Piemonte e doveri dell'Istituzione Scolastica.*

Premesso che:

Il decreto-legge n.73 del 7 giugno 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017, in materia di prevenzione vaccinale, introduce l'obbligo vaccinale per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, nei limiti e secondo le specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale previsto.

La circolare n. 26382 del Ministero della salute e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicata il 1 settembre 2017, fornisce indicazioni alle istituzioni scolastiche a partire dalla fase transitoria prevista per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019.

L'Art. 4 comma d) del Codice della Privacy vigente definisce *dati sensibili* "i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

La normativa dispone la presentazione, da parte dei genitori/tutori/affidatari di minori da 0 a 16 anni, della documentazione comprovante l'avvenuta effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge in base all'età. In alternativa, i genitori potranno fornire i certificati di avvenuta immunizzazione oppure la documentazione attestante il possesso, da parte dello studente, dei requisiti per l'omissione o il differimento delle vaccinazioni. Nel caso in cui, invece, il bambino non sia stato ancora vaccinato ma dovrà farlo, sarà necessario presentare la copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL territorialmente competente.

Preso atto che

L'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana ha richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in merito all'accordo siglato il 24 agosto tra le tre Asl toscane, l'Ufficio scolastico regionale e

l'Anci Toscana, per semplificare alle famiglie e alle istituzioni l'applicazione della legge sull'obbligo vaccinale, già a partire dall'anno scolastico 2017/2018.

Il Garante della Privacy, dopo aver analizzato l'accordo, lo scorso 1° settembre ha emesso un **provvedimento urgente, con valenza su tutto il territorio nazionale**, che:

- Consente la trasmissione da parte delle scuole – pubbliche e private – e dei servizi educativi per l'infanzia dell'elenco degli iscritti alle aziende sanitarie territorialmente competenti.

L'ipotesi della temporanea esclusione dall'accesso ai servizi non è contemplata dal testo coordinato del DL 73/2017. L'articolo 3 bis comma 5 dispone soltanto che la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti comporterà la decadenza dall'iscrizione solo a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020.

La circolare ministeriale del 1 settembre 2017 prot. n. 0001679 prevede quanto segue:

"Successivamente **la scuola, senza alcuna preventiva valutazione di merito**, trasmetterà alla ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità e della idoneità della stessa, nel rispetto della normativa sulla privacy. Si precisa che non si farà luogo a tale trasmissione nell'ipotesi in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano presentato alla scuola la documentazione attestante lo stato di adempienza vaccinale, ricevuta dall'Azienda Sanitaria Locale."

Non è chiaro, inoltre, a chi spetti l'emissione e la comunicazione del provvedimento di esclusione del minore dai servizi educativi. Non è indicato tra gli adempimenti a carico dei dirigenti scolastici, i quali, ai sensi dell'art. 3 comma 2 sono semplicemente tenuti a segnalare all'azienda sanitaria la mancata presentazione della documentazione nei termini previsti entro i successivi dieci giorni.

Considerato che

Alcuni genitori, a seguito della valutazione di non idoneità della documentazione da loro prodotta - e comprovante l'avvenuto contatto con l'ASL e il relativo riscontro positivo all'appuntamento per l'eventuale esecuzione/completamento del calendario vaccinale, fatto salvo l'ottenimento di opportuna informazione al fine di addivenire a scelta consapevole - da parte della Direzione dell'Istituto frequentato dai propri figli, hanno scritto all'USR del Piemonte per chiedere:

- a che titolo la Direzione e le insegnanti abbiano effettuato tale valutazione, sottraendo tale ruolo all'ASL;
- chi sia il soggetto autorizzato, nel loro specifico caso, al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003.

L'USR del Piemonte ha fornito la seguente risposta:

"La normativa di riferimento [...] esplicita in maniera chiara la documentazione che è necessario presentare all'Istituzione Scolastica per consentire la frequenza agli alunni iscritti. La presentazione da parte dei genitori di dichiarazioni con le quali gli stessi aderiscono all'invito a colloquio della ASL per "l'eventuale" vaccinazione, non è da ritenersi conforme a quanto prescritto dalla suddetta normativa in quanto l'invito della ASL è finalizzato a effettuare/completare le vaccinazioni del bambino in questione e non può essere sottoposto a condizioni. I genitori devono presentare, in alternativa all'altra documentazione elencata nella circolare ministeriale del 1 settembre 2017 prot. n. 0001679, copia della formale richiesta di vaccinazione alla ASL competente (punto c della medesima circolare).

Per l'anno scolastico 2017/2018, già a decorrere dal 12 settembre 2017, non potranno avere accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia i minori i cui genitori/tutori/affidatari non abbiano presentato la documentazione di cui al paragrafo 1 della suddetta Circolare Ministeriale. In questa prima fase, pertanto, è dovere dell'Istituzione Scolastica verificare la regolarità della documentazione presentata e consentire la frequenza agli alunni iscritti. Successivamente, entro il 15 novembre, le scuole trasmetteranno all' ASL territorialmente competente la documentazione presentata dai genitori, ai fini della verifica della regolarità ed idoneità della stessa. In relazione alla tutela della privacy, il soggetto titolare del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" è, per la Direzione Didattica "Mazzarello" di Torino, la Dirigente scolastica, dott.ssa Silvia Solia, come espressamente indicato nell' Informativa sulla privacy pubblicata sul sito istituzionale della suddetta Istituzione scolastica."

**Il Consiglio regionale
INTERROGA**

Il Presidente della Giunta
L'Assessore

□


Per sapere:

non intende che

- se la risposta dell'USR ~~non~~ sia in contraddizione con la Circolare ministeriale del 1 settembre 2017 prot. n. 000167, nelle quali si indica chiaramente che le Istituzioni scolastiche sono tenute alla trasmissione, alle ASL di competenza, della documentazione raccolta senza alcuna valutazione di merito.

IL CONSIGLIERE FIRMATARIO

Francesca Frediani

FIRMATO IN ORIGINALE

(documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014)